

APPROFONDIMENTI

Sistema Società — Numero OnLine

3.7.2018

Responsabilità della banca finanziatrice per concessione abusiva del credito solo nel caso di incolpevole affidamento del terzo

*di Avv. Cristiano Augusto Tofani***Corte di Cassazione, civ., sez. II, sentenza del 14 maggio 2018, n. 11695***Concessione abusiva del credito - Responsabilità della banca - Impresa - Stato di insolvenza - Rapporti contrattuali con terzi - Conoscenza dello stato di insolvenza - Colpa imputabile - Limiti*

In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzia un'impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorchè sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa.

La sentenza in esame contribuisce ad incrementare il panorama giurisprudenziale in tema di concessione abusiva di credito, già tratteggiato con le note pronunce a SS.UU. n. 7029, n. 7030 e n. 7031 del 28 marzo 2006, cui sono seguite le ulteriori pronunce da parte della Suprema Corte n. 13413/2010, n. 9983/2017 e n.

In particolare, all'esito del citato percorso evolutivo, con la decisione de qua, la Cassazione – nel confermare la legittimazione attiva del Curatore fallimentare ad agire, ex artt. 146 Legge Fall. e 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile, in via solidale, del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte del suo amministratore, in base all'art. 2055 c.c. – ha ribadito che il terzo creditore è legittimato all'azione solo nel caso in cui lo stesso abbia subito un danno a causa di incolpevole affidamento.

IL CONTESTO NORMATIVO

La concessione abusiva di credito, quale fonte di possibile responsabilità risarcitoria in capo al soggetto finanziatore, è un istituto di recente creazione giurisprudenziale, la cui origine può essere riscontrata nell'ampia elaborazione dottrinale dell'abuso del diritto. Il punto di partenza è da rinvenire nella sentenza della Corte di Cassazione n. 343/1993, che, pur pronunciandosi in un caso del tutto peculiare, legato ad una irregolare negoziazione di assegni bancari, ha riconosciuto espressamente all'imprenditore bancario che esercita il credito, una particolare funzione pubblicistica, quella del "*bonus argentarius*", alla quale conseguono specifici doveri, la cui violazione può minare il buon funzionamento del sistema bancario e causare danni a terzi. La Corte, in quell'occasione, è arrivata a configurare in capo alla banca finanziatrice una "*colpa extracontrattuale [...] in concreto sostanziata nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito*".

Il ritardo ermeneutico è stato in gran parte suffragato sia dall'assenza, fino al d.lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.), di una normativa esaustiva in relazione all'attività di impresa svolta dalle banche, sia dalla arcaica concezione del cliente quale parte del rapporto destinato a versare in una situazione di "debolezza permanente". Tuttavia, l'entrata in vigore del T.U.B. ha imposto all'autorità giudiziaria di valutare la compatibilità dell'attività creditizia posta in essere dalle banche con i principi sanciti all'interno del citato d.lgs. n. 385/1993, posti a tutela del risparmio ex art. 47 Costituzione e a tutela della concorrenza ex art. 41 Costituzione. L'attività di impresa della banca (ex art. 10 T.U.B.) è infatti necessariamente ispirata dai principi di correttezza e lealtà contrattuale, quali corollari immediati del più ampio principio di

buona fede.

Invero, benché si tratti di un principio sancito a livello generale agli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c., il principio di buona fede è idoneo a integrare altresì le disposizioni normative particolari contenute all'interno del T.U.B. e, di conseguenza, ad imporre alle banche condotte non abusive nell'esercizio dell'attività di impresa. In particolare, in relazione all'attività di concessione del credito, il principio di buona fede impone alla banca di svolgere un'attività che non sia idonea a ledere né la posizione contrattuale del cliente né la posizione di terzi, ovvero delle imprese concorrenti e dei creditori del cliente.

Del resto, l'attività bancaria, pur essendo di natura privata, non rappresenta solo espressione della libera attività d'impresa ma è anche un'attività di interesse pubblico, in quanto tale sottoposta a vigilanza della Banca d'Italia. Ne consegue che, quando la banca si avvede dell'insolvenza del proprio cliente (ovvero possiede tutti i mezzi per rendersene conto, perché ha possibilità d'informazione della situazione patrimoniale dei propri debitori superiore a quella comune), deve chiederne il fallimento o quanto meno sospendere i finanziamenti. Se, invece, continua a sovvenzionarlo, commette un illecito aquiliano per abusiva concessione del credito, illecito potenzialmente idoneo non solo a danneggiare coloro i quali, tratti in errore dall'apparente solvibilità dell'impresa, hanno continuato a fornire merce all'imprenditore, poi dichiarato fallito, ma anche ad alterare l'equilibrio di tutto il sistema.

Con tale abusivo finanziamento invero la banca offre agli operatori di mercato una sensazione distorta, ingannandoli sulle reali situazioni dell'impresa finanziata ed inducendoli a continuare a trattare con essa, come se fosse un'impresa sana, con la conseguenza che il suo fallimento viene artificialmente ritardato, con grave pregiudizio per la posizione di tutti i creditori: di quelli anteriori al fallimento tardivo, perché dovranno concorrere con altri creditori e riusciranno a recuperare una somma inferiore a quella che avrebbero riscosso, se il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente; dei creditori posteriori, perché essi a loro volta non avrebbero concesso credito, se il debitore fosse tempestivamente fallito. Fermo quanto precede, giova premettere che la giurisprudenza ha affrontato il tema della concessione abusiva di credito principalmente interrogandosi sulla legittimazione del curatore a proporre l'azione risarcitoria contro gli istituti di credito; negando il

più delle volte tale possibilità.

In particolare, le citate tre sentenze a SS.UU. risalenti al 2006 nn. 7029, 7030 e 7031 hanno escluso la legittimazione del curatore fallimentare a proporre, nei confronti della banca finanziatrice, l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito, atteso che quest'ultimo potrebbe agire in rappresentanza dei creditori solo per le azioni c.d. di massa, finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica. Nella specie, la legittimazione ad agire in giudizio è stata circoscritta ai singoli creditori che possano dimostrare di aver contratto con l'imprenditore poi dichiarato fallito, fidando sulla sua solvibilità in funzione del credito che egli godeva sul sistema bancario.

Senonché nel 2010 la Cassazione è tornata a confrontarsi nuovamente con il tema della legittimazione della concessione abusiva di credito con due pronunce, la n. 17284 e n. 13413. Nella prima è fatta semplice applicazione dei principi già espressi in tema di legittimazione, mentre la seconda merita una particolare menzione in quanto, nell'applicare e richiamare il principio che nega la legittimazione del Curatore nella fattispecie di concessione abusiva del credito, si trova innanzi ad una fattispecie estremamente peculiare, ove vi era stata condanna in sede penale per concorso nei reati di bancarotta e di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.) sia dell'amministratore che del direttore della filiale che aveva concesso il credito. In tale sentenza la Cassazione – nel ribadire il principio espresso dalle SS.UU. con la sentenza 7029/2006 (escludendo in radice la possibilità di configurare un danno alla società finanziata ed al suo patrimonio per la prosecuzione dei contratti di credito) – considerato il caso concreto, ha tuttavia aggiunto che la banca fosse da ritenersi responsabile per il danno da reato subito dalla società.

È quindi evidente che nel caso di cui alla sentenza n. 13413/2010 la banca è riconosciuta responsabile per un titolo che non ha direttamente a vedere con la fattispecie di concessione abusiva di credito. Ciò nonostante la sentenza ha suscitato un fervente dibattito dottrinale in merito a tale istituto.

Difatti, sebbene la menzionata sentenza n. 13413/2010, ha ribadito l'impossibilità di configurare una responsabilità extracontrattuale per concessione abusiva del credito, i vari commentatori hanno tratto spunto dalla concreta fattispecie ivi

esaminata per delineare un'ipotesi 'residuale' di responsabilità del soggetto finanziatore nel caso di concorso della banca nella dissimulazione dello stato di dissesto, ovvero nel caso limite in cui sia stata la stessa banca a forzare gli amministratori a chiedere un sostegno creditizio irragionevole. Tanto è bastato per giungere all'ulteriore pronuncia n. 9983/2017, secondo cui il Curatore sarebbe legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 L.F. in correlazione all'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, terza responsabile in via solidale del danno cagionato dalla fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte della società: tale legittimazione deriverebbe da quanto statuito dalla stessa Suprema Corte nella specifica fattispecie di cui alla sentenza 13413/2010 e nella pronuncia a Sezioni Unite del 2006, le quali, pur rilevando la novità della domanda e quindi la sua inammissibilità, avrebbero confermato implicitamente la possibilità di configurare la concessione abusiva di credito.

In particolare, nel caso de quo, un curatore del fallimento di una società a responsabilità limitata aveva convenuto in giudizio due amministratori della società fallita e tre istituti di credito. Ai primi era contestato di non aver assunto i provvedimenti imposti dalla legge in situazione di perdita del capitale sociale ma, anzi, di aver chiesto ed ottenuto finanziamenti da istituti di credito. Alle banche era stato imputato di aver ingiustificatamente concesso e mantenuto la linea di credito in favore dell'azienda poi fallita, con ciò violando le regole di sana e prudente gestione che dovrebbero informare l'attività bancaria.

In primo ed in secondo grado era stata dichiarata la carenza di legittimazione del fallimento per quanto concerne l'azione verso le banche, richiamando l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 7029/2006, 7030/2006 e 7031/2006), secondo il quale detta azione è uno strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore analogo all'azione ex art. 2395 c.c..

Tuttavia, con la successiva sentenza n. 9983/2017 la Suprema Corte ha statuito che vi può essere una responsabilità "concorrente" della banca, azionabile dal curatore (ex art. 146 L.F. in correlazione con l'art. 2393 c.c.), qualora gli amministratori di una società - che ha perso il proprio capitale sociale - decidano di ricorrere al credito bancario, anziché avviare le opportune procedure concorsuali previste dalla legge. In questo caso l'erogazione del credito ad opera dell'istituto finanziatore integra un concorrente illecito per avventata e imprudente concessione del finanziamento che

ha aggravato il dissesto prima dell'avvio della procedura e determina un danno per la società oltre che per i creditori, con obbligo risarcitorio in via solidale dei soggetti responsabili (art. 2055 c.c.).

Poco dopo tale decisione, però, sempre i Giudici di legittimità, con diversa pronuncia in data 11 aprile- 12 maggio 2017 n. 11798, hanno assunto una determinazione contraria. In breve, il caso riguardava un'azione risarcitoria che il Commissario di una Società in Amministrazione Straordinaria aveva avviato nei confronti di un pool di banche, asserendo che il finanziamento erogato dalle stesse all'impresa in crisi avrebbe provocato un danno sia al patrimonio sociale sia ai creditori concorsuali.

Anche in questo caso i Giudici di merito, in primo e secondo grado (rispettivamente Tribunale di Monza e Corte di Appello di Milano), avevano respinto l'azione. Avviato il giudizio avanti la Suprema Corte, questa ha confermato l'inesistenza di una legittimazione degli Organi della procedura a dar corso ad azioni risarcitorie, aventi carattere individuale ex art. 2395 c.c..

A differenza della pronuncia n. 9983/2017 prima riportata, in questa più recente statuizione si è tuttavia precisato che la possibilità di agire nei confronti della banca, ex art. 146 L.F. e 2393 c.c., quale terzo responsabile del danno cagionato per abusivo ricorso (e conseguente concessione) del credito alla società fallita è soggetta ad una ben precisa condizione (già affermata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13413 del 2010), vale a dire l'avvenuta condanna penale "*dell'amministratore e del direttore della banca, in concorso, in bancarotta e ricorso abusivo del credito, da cui viene desunto il concorso della banca convenuta in relazione alla condotta del proprio funzionario nella responsabilità per mala gestio dell'amministratore*".

Nel caso in esame, tuttavia, non erano emersi comportamenti degli amministratori rilevanti sotto il profilo penale e concorrenti con l'azione di funzionari dell'istituto di credito e, quindi, la legittimazione era stata esclusa. Questo premesso, nel ribadire come la copiosa produzione giurisprudenziale sopraripportata, sfiori soltanto – senza però approfondire – la struttura dell'illecito sotto il profilo della condotta, dell'elemento soggettivo e/o dell'ingiustizia del danno, vi è che, comunque, da un loro attento esame si possono ricavare spunti utili per identificare gli capisaldi fondanti l'istituto in oggetto, tra cui l'identificazione del comportamento della banca ritenuto illecito, il pregiudizio patrimoniale che ne può conseguire ed il nesso di

causalità tra questi due elementi.

La giurisprudenza ha innanzitutto chiarito la natura dell'illecito realizzato dalla banca che conceda finanza ad un'impresa insolvente, qualificandolo come extracontrattuale, sanzionabile ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Ne consegue, affinché possa sussistere una responsabilità extracontrattuale, la ricorrenza (i) dell'elemento oggettivo, costituito dall'atto illecito (il comportamento *contra ius* (1)), dal danno (2) e dal nesso di causalità (3) tra questi due e (ii) di quello soggettivo (4), che si estrinseca nel dolo o nella colpa. In particolare, con le citate sentenze a S.S.UU. nn. 7029, 7030 e 7031, tutte del 2006, la Cassazione ha individuato gli estremi per valutare l'abusività di una concessione creditizia, sancendo che la concessione del credito può ritenersi abusiva allorquando la banca o l'ente creditizio proceda a concedere un credito nei confronti di un cliente che versi in una instabile e precaria situazione finanziaria. Al riguardo, è stato precisato che non è necessario che il cliente versi già in uno stato di fallimento poiché ciò che rileva, ai fini della condotta abusiva, è la obiettiva insolvenza della parte debole del rapporto.

Tale concessione, tuttavia, produce un danno economico di duplice natura, sia nei confronti del cliente che delle imprese concorrenti e dei creditori. Difatti, nei confronti del cliente la concessione abusiva del credito rappresenta un inadempimento contrattuale che arreca un danno di natura economica rappresentato dall'espansione e dall'aggravamento della situazione debitoria, mentre nei confronti delle imprese concorrenti e dei creditori la concessione abusiva crea affidamento circa una favorevole situazione finanziaria del cliente occultandone il reale stato di insolvenza. In tal caso, l'attività della banca è perfettamente qualificabile come un illecito civile, previo accertamento degli elementi costitutivi imposti dalla legge.

In tale ipotesi, la giurisprudenza riconosce ai soggetti lesi il diritto di esperire l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del *neminem laedere*.

A tal fine, in relazione al regime probatorio, la parte lesa è obbligata a provare, oltre al proprio incolpevole affidamento, il nesso di causalità tra il danno patrimoniale verificatosi e la concessione abusiva della banca nonché la sussistenza

dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo alla banca medesima. In proposito, vi è che il dolo deve essere accertato al momento dell'erogazione del credito allorquando sia fornita la prova della piena consapevolezza, ad opera della banca, dello stato di insolvenza del cliente, mentre la colpa ricorre allorquando l'istituto di credito non abbia raccolto esaurientemente le informazioni necessarie circa lo stato economico-finanziario del cliente o non abbia accuratamente valutato le conseguenze della concessione creditizia sulla sua situazione debitoria.

Deve però rilevarsi che qualora la banca dimostri che l'erogazione del finanziamento sia stata effettuata nel perseguimento di concrete prospettive di risanamento dell'impresa finanziata, eventualmente attestata in apposito piano, con conseguente possibile vantaggio per tutti i creditori, debba escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. In relazione a quest'ultimo profilo, bisogna espungere dalla fattispecie della "concessione abusiva del credito" le ipotesi in cui la banca si sia impegnata in un'opera di salvataggio, poi non andata a buon fine, dell'impresa che presenta significative tensioni nella propria liquidità.

Non potrebbe così configurarsi una qualche forma di responsabilità allorquando la banca, nel rispetto, ad esempio, delle procedure previste dal «Codice di comportamento tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi di impresa» (circolare serie legale ABI del 3 aprile 2000, n. 9), abbia collaborato con l'impresa per prevenire o risolvere necessità finanziarie, sintomo proprio di una situazione di crisi sia pure reversibile, in funzione del recupero (potenziale) del valore aziendale dell'impresa, recupero che non avrebbe senso solo laddove l'insolvenza fosse ormai da considerarsi insuperabile. Del pari, nella stessa ottica di tutela degli interessi coinvolti nelle procedure di crisi, si colloca la recente riforma della legge fallimentare, con cui è stato introdotto il procedimento di composizione concordata della crisi.

LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE (N. 11695/2018)

Con la pronuncia in esame, non solo viene ancora una volta in risalto il dibattito circa la legittimazione ad agire del Curatore in tema di responsabilità delle banche per concessione abusiva del credito ma inizia a delinearsi anche la struttura dell'illecito.

Nella specie, il Tribunale di Tortona aveva rigettato la domanda proposta dalla società attrice (in amministrazione straordinaria) volta ad accertare la responsabilità

di un istituto di credito per l'abusiva concessione del credito che questi aveva effettuato in favore di altra società con cui, in grazia anche dei finanziamenti ricevuti, che ne avevano ritardato la dichiarazione di insolvenza, era rimasta in rapporti di affari e nei confronti della quale aveva maturato un ingente credito ammesso al passivo concorsuale, una volta che la debitrice era stata messa in amministrazione straordinaria, solo in via chirografaria.

Detta sentenza – atteso il rapporto di controllo tra le due società (nella specie, l'appellante era una controllata della società debitrice) ed il conseguente venir mero del presupposto dell'azione risarcitoria, vale a dire l'ignoranza incolpevole del creditore circa la situazione di insolvenza del debitore, in uno con il legittimo affidamento che esso abbia posto nella sua solvibilità – veniva confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino.

Del resto, con argomento ineccepibile, la Corte territoriale rilevava che, in considerazione del suddetto rapporto di controllo, la creditrice "poteva venire determinata a contrarre già in base all'obiettiva situazione per cui le sue decisioni erano determinate dalla controllante", mentre "l'ignoranza" rilevante andava esclusa, sia perché controllata e controllante condividevano "i soggetti che, cariche sociali o meno, dirigevano le attività sociali", sia perché "la consapevolezza della situazione economica della controllante era irrilevante se quella poteva manovrare a piacimento la controllata".

Il ricorso per cassazione depositato dalla società controllata veniva rigettato sul presupposto che la responsabilità del soggetto a cui si imputa il fatto illecito può essere dichiarata se ed in quanto l'affidamento che il danneggiato riponga nella condotta altrui sia immune da colpa, non potendo l'ordinamento tutelare le ragioni di chi, per effetto della propria negligenza, abbia abdicato al principio di autoresponsabilità.

Al riguardo, la Suprema Corte – muovendo dal principio della tutela dell'incolpevole affidamento consonante ai principi solidaristici di cui è espressione l'art. 2 della Costituzione – ha statuito che, in materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzia un'impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti di terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa, laddove sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di

insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa o superabile con l'uso della normale diligenza.

Trattandosi, poi, di azione promossa dal creditore uti singulo, in punto di legittimazione attiva, *nulla quaestio*. La Cassazione quindi prosegue evidenziando che, nel continuare a finanziare l'impresa insolvente, anziché avviarla al fallimento, "la banca offre agli operatori di mercato una sensazione distorta, ingannandoli sulle reali situazioni dell'impresa finanziata ed inducendoli a continuare a trattare con essa, come se fosse un'impresa sana, con la conseguenza che il suo fallimento viene artificiosamente ritardato con grave pregiudizio per la posizione di tutti i creditori: di quelli anteriori al fallimento tardivo, perché dovranno concorrere con altri creditori e riusciranno a recuperare una somma inferiore a quella che avrebbero riscosso se il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente; dei creditori posteriori, perché essi a loro volta non avrebbero concesso credito, se il debitore fosse tempestivamente fallito".

Viene dunque formulato il seguente principio di diritto: "In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzia un'impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa". Ne consegue che tutte le volte, come nella specie, in cui il terzo era (o comunque avrebbe potuto essere, attenendosi ai canoni di ordinaria diligenza) a conoscenza dello stato di insolvenza dell'impresa finanziata, la banca non potrà essere condannata ad alcun risarcimento del danno. Invero, pur trattandosi di fattispecie diversa, anche nella pronuncia in esame la Corte non ha perso occasione per confermare, seppure in obiter, i dicta dell'orientamento summenzionato in tema di legittimazione ad agire del Curatore, affermando la proponibilità dell'azione di concessione abusiva di credito da parte di quest'ultimo nei confronti della banca ai sensi degli artt. 146 LF e 2393 c.c. in concorso con l'art. 2055 c.c. per il risarcimento del danno cagionato alla società danneggiata, poi dichiarata insolvente, da parte dei propri amministratori infedeli.

(1) Il discrimen tra concessione di credito lecita ed abusiva si verifica quando la banca, nell'ambito della sana e prudente gestione a cui è obbligata ad attenersi, viola le regole di condotta alla stessa imposte.

(2) Il danno consiste nell'aggravamento del dissesto economico dell'impresa, configurabile quale danno-evento, coincidente per i creditori antecedenti con il ritardo nell'accertamento della crisi e per i creditori successivi nella lesione di una situazione di aspettativa meritevole di tutela o danno-conseguenza, individuabile nel danno emergente e nel lucro cessante derivati ai terzi per aver contratto con l'impresa insolvente.

(3) Vertendosi nell'ambito dell'illecito extracontrattuale, il soggetto che si dichiara leso dalla concessione abusiva di credito deve dimostrare la sussistenza di un effettivo nesso causale tra la condotta che asserisce illecita della banca ed il danno. Al riguardo, con sentenza n. 869 del 7/5/2002, il Tribunale di Foggia ha evidenziato che (i) il danno-evento causato dall'abusiva concessione del credito è costituito dalla ritardata pronuncia di fallimento; (ii) la condotta illecita è servita a procrastinare la dichiarazione di fallimento ed è quindi cessata con tale pronuncia; (iii) il danno-conseguenza consiste nel pregiudizio economico arrecato ai creditori della società, sia posteriori alla data in cui il fallimento avrebbe dovuto essere dichiarato che anteriori; (iv) il nesso causale va ravvisato nel fatto che, dichiarato il fallimento, sarebbe cessata l'attività negoziale e quindi la possibilità stessa di contrarre nuovi debiti, con la conseguenza che i creditori posteriori alla data anzidetta non avrebbero dovuto partecipare alla liquidazione concorsuale (a prescindere dall'eventuale affidamento sulla solvibilità della fallita) e che la loro partecipazione ha automaticamente inciso sulla distribuzione dell'attivo e quindi sul rispetto del principio della par condicio.

(4) Le banche devono attenersi ad un elevato standard di diligenza nell'attività di erogazione del credito e, quindi, rispondono non solo di una impropria concessione di credito quando questa sia dolosa ma anche per quella colposa, per non essersi astenute dall'erogare credito all'impresa quando erano al corrente (o quando, facendo ricorso alla diligenza del *bonus argentarius*, avrebbero dovuto esserlo) della situazione di insolvenza.

